

REGOLAMENTO (CE) N. 55/1999 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1998

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Islanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, la Comunità e l'Islanda si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1999 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che, durante tali consultazioni, le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1999 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che sarebbe opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1999, i risultati delle consultazioni tra le delegazioni della Comunità e dell'Islanda;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque dell'Islanda, sarebbe opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾;considerando che non sono state concordate con l'Islanda condizioni addizionali per la gestione anno per anno dei TAC e dei contingenti, in base alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽⁴⁾;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

I contingenti di cattura sono pescati nell'area della zona economica islandese delimitata dalle linee che congiungono i seguenti punti:

Area sudoccidentale

1. 63° 12'N e 23° 05'W attraverso 62° 00'N e 26° 00'W
2. 62° 58'N e 22° 25'W
3. 63° 06'N e 21° 30'W
4. 63° 03'N e 21° 00'W di lì 180° 00'S

Area sudorientale

1. 63° 14'N e 10° 40'W
2. 63° 14'N e 11° 23'W
3. 63° 35'N e 12° 21'W
4. 64° 00'N e 12° 30'W
5. 63° 53'N e 13° 30'W
6. 63° 36'N e 14° 30'W
7. 63° 10'N e 17° 00'O di lì 180° 00'S

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 161 del 2.7.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97 (GU L 304 del 7.11.1997, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

Articolo 2

Le specie indicate nell'allegato non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MOLTERER

*ALLEGATO***Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque dell'Islanda per il 1999**

(in tonnellate di pesce vivo)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri
Sebasto	Va	3 000 ⁽¹⁾	Germania 1 690 Regno Unito 1 160 Belgio 100 Francia 50

⁽¹⁾ Compresa catture accessorie inevitabili (merluzzo non permesso).